

Dipartimento di Psicologia

Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea Magistrale della Classe LM-51: 'Psicologia'

- 1) Corso di Laurea Magistrale in NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA**
- 2) Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA**
- 3) Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA SCOLASTICA E DI COMUNITÀ**

INDICE

Premessa

Art. 1: Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2: Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3: Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4: Frequenza e propedeuticità

Art. 5: Prove di verifica delle attività formative

Art. 6: Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 7: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 8: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

Art. 9: Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 10: Tirocinio

Art. 11: Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 12: Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Premessa

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e dell'ordinamento didattico dei corsi di Laurea Magistrale, disciplina i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea Magistrale della Classe LM 51, "Psicologia", dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Coerentemente con gli obiettivi formativi individuati dal Consiglio di Corso di Studio e con le indicazioni perentorie contenute nell'ordinamento della classe LM 51, "Psicologia", i contenuti, le attività ed esperienze formative sotto riportate, sono ripartiti per settori scientifico-disciplinari e indicano in sintesi le scelte operate dal Corso di Studio evidenziate nell'ordinamento e nei piani didattici allegati.

E' da sottolineare che la distribuzione dei crediti è stata predisposta tenendo nel massimo conto le linee guida ministeriali e di ateneo e assumendo per la progettazione formativa, in particolare, i descrittori di Dublino e le indicazioni presenti nei documenti di una Commissione Europea paritetica di docenti universitari e rappresentanti di ordini e associazioni professionali che opera dal 2001 con il supporto dell'Unione Europea, all'interno del programma Leonardo da Vinci (documento sulla formazione universitaria di base degli psicologi che viene indicato come Europsy model: <http://www.inpa-europsy.it/>).

Art.1 Requisiti per l'accesso al corso

1.1 Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in:

§ NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA è necessario avere acquisito:

- conoscenze del livello della Laurea nell'ambito della psicologia generale, fisiologica, dinamica e clinica;
- conoscenze del livello della Laurea nelle discipline affini e integrative delle classi 34 ex D.M.509/1999 e L-24 ex D.M. 270/2004;
- conoscenza di base nella lingua inglese.

§ PSICOLOGIA CLINICA è necessario avere acquisito:

- conoscenze del livello della Laurea nell'ambito della psicologia clinica, sociale, dinamica, psicomетria;
- conoscenze del livello della Laurea nelle discipline affini e integrative delle classi 34 ex D.M.509/1999 e L-24 ex D.M. 270/2004;
- conoscenza di base della lingua inglese.

§ PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA è necessario avere acquisito:

- conoscenze del livello della Laurea nell'ambito della psicologia generale, dello sviluppo, clinica e metodologia della ricerca psicologica;
- conoscenze del livello della Laurea nelle discipline affini e integrative delle classi 34 ex D.M.509/1999 e L-24 ex D.M. 270/2004;
- conoscenza di base nella lingua inglese.

§ PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI SERVIZI è necessario avere acquisito:

- conoscenze del livello della Laurea nell'ambito della psicologia generale, sociale, dello sviluppo, del lavoro e delle organizzazioni;
- conoscenze del livello della Laurea nelle discipline affini e integrative delle classi 34 ex D.M.509/1999 e L-24 ex D.M. 270/2004;
- conoscenza di base nella lingua inglese.

§ PSICOLOGIA SCOLASTICA E DI COMUNITÀ è necessario avere acquisito:

- conoscenze del livello della Laurea nell'ambito della psicologia dello sviluppo, dell'educazione, sociale, dei gruppi, delle organizzazioni;
- conoscenze del livello della Laurea nelle discipline affini e integrative delle classi 34 ex D.M.509/1999 e L-24 ex D.M. 270/2004;
- conoscenza di base nella lingua inglese.

1.2 Per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale è obbligatoriamente richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti d'accesso:

§ avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

- ex D.M. 270/2004: Classe L-24;
- ex D.M. 509/1999: Classe 34;

§ possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente;

§ avere acquisito una Laurea con almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari da M-PSI/01 a M-PSI/08 (almeno 6 CFU per ogni settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07 e M-PSI/08).

1.3 L'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale è comunque subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione mediante prova scritta e/o orale ed eventuale analisi del curriculum individuale del laureato. E' previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese. Il corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare un deficit iniziale di competenza linguistica qualora nella prova dimostri di possedere una competenza inferiore al livello B1. La verifica si svolgerà secondo criteri e procedure indicate nel Bando di ammissione a ciascuna Laurea Magistrale deliberato annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.

1.4 Non devono sostenere la prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione gli studenti che possono esercitare il diritto di opzione dal vecchio al nuovo ordinamento.

1.5 Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

Art. 2: Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

2.1 Il presente Regolamento precisa le attività formative previste ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, l'eventuale previsione di curricula all'internodi un Corso di studi.

2.2 Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia delle organizzazioni e dei servizi prevede un curriculum nazionale e un curriculum internazionale (Master Mundus: Work, Organization and Personnel Psychology, WOP-P).

Consideratigli obblighi di mobilità internazionali e il differente esito finale (doppio titolo) previsti dalla convenzione firmata dai Rettori delle Università di Valencia, Barcellona, Parigi V, Coimbra e Bologna che qui viene assunta come riferimento regolamentare, il passaggio dal curriculum nazionale a quello internazionale non è consentito. Qualora invece uno studente regolarmente iscritto al curriculum internazionale (Master Mundus: WOP-P) richieda al Consiglio di Corso di Studio il passaggio al curriculum nazionale, tale richiesta deve essere formalizzata all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Corso. Tale richiesta di passaggio verrà valutata dal Consiglio di Corso di Studio stesso che delibererà tenendo conto della scolarità svolta, dell'anno di iscrizione, dei crediti acquisiti e fornendo indicazioni sugli eventuali debiti formativi da soddisfare per ottenere il passaggio stesso.

2.3 Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 3: Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

3.1 Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di stage, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nei programmi delle attività formative indicati nel sito web del Corso di Studio.

3.2 In relazione alle esigenze di internazionalizzazione degli studi universitari i Corsi di studio, oltre a facilitare la partecipazione degli studenti ai programmi di studio all'estero, possono svolgere le attività formative in lingua inglese.

Art. 4: Frequenza e propedeuticità

4.1 La frequenza alle lezioni di norma è obbligatoria. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, come pure le eventuali propedeuticità sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del Corso di Studio.

4.2 Al momento non è prevista alcuna propedeuticità fra gli insegnamenti. Possono tuttavia essere previsti suggerimenti didattici sulla sequenza delle attività formative, indicati di norma nei programmi delle attività stesse.

Art. 5: Prove di verifica delle attività formative

5.1 I piani didattici allegati prevedono i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del Corso di Studio.

5.2 L'eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta una valutazione unitaria. Lo stesso dicasi per i corsi integrati fatta salva la considerazione dell'apporto di ciascun modulo o corso nella determinazione del voto finale.

5.3 Qualora l'esame si svolga in forma orale la verbalizzazione del voto avviene contestualmente; qualora l'esame si svolga in forma scritta, si prevede che la verbalizzazione debba avvenire nei modi e nelle date indicati in sede di pubblicazione degli esiti da parte del titolare dell'attività formativa, fatta salva la possibilità in caso di urgenza di chiedere da parte dello studente la registrazione prima dei tempi prefissati.

5.4 Il calendario delle prove di verifica del profitto, comprese le eventuali prove in itinere, deve essere comunicato agli studenti all'inizio dei corsi previo coordinamento dei docenti per anno di corso. Gli appelli d'esame sono pubblicati nel sito di Corso di Studio con almeno due mesi di anticipo.

5.5 I Consigli di Corso di Studio esercitano il controllo sulle modalità di organizzazione delle valutazioni del profitto.

5.6 Le commissioni d'esame sono costituite ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito di Corso di Studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con gli obiettivi formativi del corso di studi e ne darà tempestiva notizia allo studente prima dell'inizio di tali attività formative.

Art. 7: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

7.1 I crediti formativi universitari acquisiti nei Corsi di Laurea della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

7.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 7. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

7.3 Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".

7.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

7.5 Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine o relazioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività, comunque, valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

7.6 Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

7.7 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti ciascun Consiglio di Corso di studiosi avvale di un 'docente referente' che, in collaborazione con gli Uffici, predisponde progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di equivalenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate da ciascun Consiglio di Corso di Studio.

Art. 8: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

8.1 I crediti formativi universitari acquisiti in Lauree magistrali di diversa classe o in Lauree magistrali di università telematiche e in Corsi di studio internazionali dello stesso livello sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, adeguatamente documentato dallo studente al momento della richiesta di riconoscimento;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari, della durata e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi

universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

8.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al precedente comma 5 dell'art. 7. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

8.3 Per il riconoscimento che abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, si rinvia all'art. 7, comma 3.

8.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

8.5 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti, si rinvia all'art. 7, comma 7.

Art. 9: Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

9.1 Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università, entro il limite stabilito dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

9.2 La richiesta di riconoscimento, adeguatamente certificata dallo studente all'atto della richiesta, sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività formativa e/o pratica svolta.

9.3 I suddetti riconoscimenti sono possibili anche per quanto riguarda le attività lavorative svolte dagli studenti o in atto e lo svolgimento del servizio civile purché valutati congruenti con gli obiettivi formativi generali e specifici del Corso di studio e purché si riferiscano ad attività di rilevanza psicologica. Il 'docente referente' di cui al comma 7 dell'art. 7, sulla base delle certificazioni prodotte dallo studente richiedente, effettua la necessaria istruttoria per la deliberazione in merito da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10: Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art.11: Modalità di svolgimento della prova finale

11.1 La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale prevede la discussione del candidato con la Commissione in merito ad un elaborato scritto o a un prodotto tecnico che testimoni l'acquisizione di specifiche competenze proprie della Laurea Magistrale in oggetto acquisite nel corso dei due anni di studio. Il Consiglio di corso di studio può indicare nel piano didattico specifiche modalità e sequenze temporali per la realizzazione della tesi. In ogni caso l'elaborato scritto o il prodotto tecnico finale devono confluire in una tesi elaborata in modo originale dallo studente.

11.2 Il titolo della tesi, controfirmato da un docente relatore, è definito almeno con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione della domanda di prova finale, le cui date di scadenza saranno stabilite dagli Organi competenti. I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di programmazione didattica.

11.3 La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum, al contenuto della tesi ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

11.4 Per la composizione della commissione di laurea si rimanda a quanto definito dal «Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-D.R. 1203 del 13.12.2011».

Art. 12 Coerenza tra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti, in data 02/12/2014, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.M. 270/2004.